

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3027

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPRILI, MACCIOTTA, QUERCINI, FILIPPINI GIOVANNA, MONTESORO, PROVANTINI, CICERONE, STRADA, TRABACCHINI, MINOZZI, GRILLI, DONAZZON

Presentata il 19 luglio 1988

**Incentivi per l'ammodernamento e la automazione
nel settore turistico alberghiero e della ristorazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Stefano Landi in un recente volumetto delle « Note e commenti » del Censis ha scritto, a conclusione di alcune osservazioni su ciò che è accaduto lo scorso anno dal punto di vista del turismo: « La constatazione che la stagione 1987 impone è pertanto negativa, pur non essendo nuova: è il vuoto di governo di questo settore ». Allora cosa è accaduto e cosa è prevedibile accada nella piccolissima e media impresa turistica? Il numero degli alberghi è diminuito e si è assistito ad un aumento dei posti letto e della dimensione media. Ciò sia nelle aree in cui l'offerta ricettiva è in flessione sia al Sud. Tra tante diversità, questo è un dato comune. Di più: si tratta di una tendenza che molti indicano

come stabile anche per gli anni a venire. Del resto questi fatti sono stati ben sintetizzati nel primo documento dell'Osservatorio economico del commercio e del turismo della Confesercenti, laddove si può leggere: « gli spazi di mercato per imprese di tipo marginale vanno riducendosi, e con essi i caratteri di precarietà e di inadeguatezza propri di dimensioni sub-ottimali ». Mi pare si possa dire che l'imperativo categorico — in questo caso — è quello di un largo processo di rinnovamento delle strutture ricettive pena il decadimento e la scomparsa dal mercato. Qui sta il punto che d'altra parte non può che essere collegato al contesto, all'impresa turistica non appesa nel vuoto ma costretta a lavorare nelle trasforma-

zioni del turismo e nella quasi totale assenza di un governo.

Ed allora forse conviene dare uno sguardo a qualche cifra. Certo, pur scontando alcuni persistenti limiti nella statistica turistica ma valutando anche i passi in avanti compiuti ai quali si è aggiunta la decisione della Comunità economica europea di allegare una « scheda turismo » al proprio 6° programma statistico relativamente al triennio 1988-1990. Uno sguardo alle cifre, dicevamo e non perché ci interessi più di tanto discutere dello 0,1 in più o in meno. Alcuni dati riescono a sottolineare meglio e più rapidamente le tendenze di fondo, i mutamenti intervenuti contribuendo così — tra l'altro — a farci uscire fuori dal trito dibattito su un anno « buono » e l'altro « cattivo ».

Anche nel campo del turismo è epoca di grandi cambiamenti. Il *trend* viaggiatori e viaggi internazionali nel mondo è in continua ascesa. Il turismo è al terzo posto (dopo petrolio greggio e veicoli a motore) fra i grandi settori di esportazione. Si tratta in effetti di una delle poche attività terziarie di esportazione. Ma ecco il piano mutamento: l'Europa si muove con incrementi cinque volte inferiori all'Asia Orientale e alle zone del Pacifico.

E in Europa? Fatto 100 il 1980 abbiamo, per quanto riguarda le presenze e relativamente al 1986, l'Italia con 103, la Grecia 119, la Jugoslavia 139, il Portogallo 145, la Spagna 154. Vorrà dire pure qualcosa se oggi siamo al terzo posto come numero globale di turisti stranieri (dopo Francia e Spagna); al terzo posto come livello di entrate valutarie (dopo USA e Spagna), al secondo per saldo attivo (dopo la Spagna).

Vorrà dire pur qualcosa se il CESDIT ci ha recentemente informati del fatto che gli arrivi internazionali in Italia erano il 24,6 per cento del totale; nel 1950, il 18,5 per cento nel 1970; il 17,1 per cento nel 1980 e si prevede saranno il 12 per cento nel 1995.

Tutta colpa delle difficoltà nel settore delle imprese turistiche? Certo che no. Proprio in momenti come questi di

grande concorrenza internazionale si fa sentire più acutamente l'assenza di un governo e di politiche settoriali che abbiano come punto di riferimento questo grande settore economico che è il turismo.

Ancora: la Banca nazionale del lavoro riflette sull'avanzo della bilancia turistica: sino al 1985 sempre crescente e attestata attorno a 12.362 miliardi che scendono a 10.579 nel 1986.

Nel 1987 al netto dell'effetto inflazione potrebbe diminuire addirittura del 3,4 per cento. Secondo la BNL la cosa è grave ma non sorprende considerando le « persistenti carenze » e il « continuo deterioramento » delle nostre strutture turistiche.

Ecco, con la presente proposta di legge ci siamo posti il problema di come utilizzare uno stanziamento che nella Finanziaria di quest'anno è stato inserito con particolare riferimento all'innovazione (100 miliardi 1988; 150 miliardi 1989; 200 miliardi 1990). La cifra è esigua ma da qui si deve iniziare.

Recenti convegni sulla turismatica ci hanno aggiornati sull'attuale grado di dotazione informatica delle imprese turistiche italiane (alberghi, campeggi, agenzie) ma hanno soprattutto insistito sulla larga disponibilità a dotarsi di apparati di questo genere.

Sul credito ci sono alcuni dati ed una recentissima indagine tra gli operatori della Lombardia, indagine coordinata dai professori Becheri e Grollo.

I dati: sul totale degli impieghi destinati ad aziende non finanziarie al settore spetta l'1,29 per cento contro il 17,9 per cento del commercio e il 63,2 per cento dell'industria.

Sul fronte degli istituti di credito speciale al turismo va l'1,45 per cento degli impieghi.

D'altra parte è inutile ricordare che proprio Bankitalia ha certificato che alberghi e pubblici esercizi pagano il costo del denaro più alto degli altri settori economici. L'indagine prima ricordata parte da una constatazione: la forte rigidità strutturale ed economica dell'impresa alberghiera, l'alta incidenza dei costi fissi o

semifissi, l'elevata quota di capitale immobilizzato. Passa poi ad indicare le principali risposte fornite dagli imprenditori sul tema del credito. Ci si fida della banca abituale, intanto.

Si chiede — ovviamente — una maggiore quantità di finanziamenti sia per il rinnovo e la ristrutturazione delle attrezzature sia per l'acquisto di nuove attrezzature sia per la conversione degli impianti.

Quello che sino ad oggi è stato fatto dalla grande maggioranza degli operatori è stato fatto con l'autofinanziamento. Ma ecco il punto — la stragrande maggioranza degli operatori sostiene la necessità di nuovi e più massicci investimenti per cui l'autofinanziamento non sarà più sufficiente. Le considerazioni finali sono così sintetizzabili: ci vuole maggiore circolazione di informazioni dal potere pubblico ai privati (il 40 per cento degli intervistati non conosceva le modalità del credito regionale); ci vuole una più consistente concorrenza anche dal lato dell'offerta di credito (la SACAT risulta uno strumento già antiquato). Vi è un'ultima considerazione che mi pare meriti una citazione integrale: « L'impressione che rimane è quella di un settore turistico in piena evoluzione ma senza un reale accordo con il mondo del credito complessivamente considerato, che può essere assimilato ad una società segreta alla quale possono aderire soltanto gli eletti ».

Ecco, in questo quadro si inserisce questa nostra prima proposta di legge. Gli scopi sono quelli di favorire l'uso di tecnologie avanzate da parte delle imprese del settore turistico e la diffusione di servizi consortili per l'informazione, il

marketing e la promozione pubblicitaria in Italia od all'estero; di agevolare interventi miranti a ristrutturazioni od a nuovi insediamenti; e di istituire un fondo di garanzia per il rischio di cambio per mutui attivati in ECU presso istituti di credito autorizzati.

I soggetti ammessi a godere di questi benefici sono:

i consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma di società cooperativa tra piccole e medie imprese, del settore alberghiero, ivi compresi villaggi turistici e campeggi, della balneazione, della ristorazione;

le catene in *franchising* o consortili volte alla promozione e commercializzazione delle imprese associate ed alla gestione e diffusione di servizi integrati;

i consorzi e centri servizi per la diffusione di tecnologie informatiche e telematiche, nella piccola e media impresa e per la gestione di banche dati attraverso progetti di carattere nazionale, che prevedono la partecipazione delle associazioni nazionali di categoria;

i centri servizi nei settori del *marketing*, della pubblicità, dell'informazione con diffusione su base nazionale;

le imprese individuali e società di persone ivi comprese le società di fatto per progetti di informatizzazione, innovazione tecnologica e gestionale.

Infine, alla erogazione di quanto precisato da questa legge provvederà una Commissione in cui sono largamente rappresentate le Regioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Scopo della presente legge è quello di favorire l'uso di tecnologie avanzate da parte delle imprese del settore turistico e commerciale, nonché la diffusione di servizi consortili per l'informazione, il *marketing* e la promozione pubblicitaria in Italia od all'estero.

2. Sono ammessi a godere dei benefici della presente legge:

a) consorzi e società consortili, costituiti anche in forma di società cooperativa tra piccole e medie imprese, del settore alberghiero, ivi compresi villaggi turistici e campeggi, della balneazione, della ristorazione e del settore ricreativo nonché agenzie di viaggio ed altri operatori operanti nel settore turistico;

b) catene in *franchising* o consortili volte alla promozione e commercializzazione delle imprese associate ed alla gestione e diffusione di servizi integrati;

c) consorzi e centri servizi per la diffusione di tecnologie informatiche e telematiche, nella piccola e media impresa e per la gestione di banche dati attraverso progetti di carattere nazionale, che prevedono la partecipazione delle associazioni nazionali di categoria;

d) centri servizi nei settori del *marketing*, della pubblicità, dell'informazione con diffusione su base nazionale;

e) imprese individuali e società di persone ivi comprese le società di fatto per progetti di informatizzazione, innovazione tecnologica e gestionale.

3. Gli interventi miranti a ristrutturazioni od a nuovi insediamenti possono essere agevolati solo nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 2.

4. Le imprese alberghiere sotto le dieci camere, le piccole agenzie e le altre

piccole aziende, possono essere incluse solo sulla base di progetti consortili.

5. Gli investimenti agevolati possono essere effettuati anche mediante contratti di vendita con riserva di proprietà.

6. Sono ammessi alle agevolazioni anche gli investimenti costituiti dall'acquisizione anche dei soli programmi e servizi di cui al comma 2.

ART. 2.

1. Al fine di agevolare le attività di cui all'articolo 1 può essere concesso alle imprese e, nel caso di consorzi o società consortili, tramite detti consorzi o società consortili, contributi nella misura del 40 per cento delle spese previste al netto dell'IVA nelle misure massime di lire 500.000.000 per ciascuna impresa consorzata e di lire 600.000.000 per ciascuna impresa individuale o societaria di cui al punto e) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e del 25 per cento delle spese previste al netto dell'IVA e nei limiti massimi di cui sopra per gli investimenti realizzati nei restanti territori.

2. I contributi non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi statali, o regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulabili con le agevolazioni finanziarie o contributive previste dalla Comunità economica europea.

3. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo previo parere vincolante della commissione di cui al comma 4, e sono erogati, anche in più frazioni, sulla base della documentazione presentata comprovante le spese effettivamente sostenute.

4. La Commissione consultiva del Ministero del turismo e dello spettacolo per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi è composta:

a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo o dal Sottosegretario di Stato per il settore, che la presiede;

b) dal direttore generale del turismo e da altri due dirigenti del predetto dicastero, nominati dal Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) da un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario la cui designazione sia pervenuta al Ministero del turismo e dello spettacolo nel termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta.

5. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo.

ART. 3.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 rimangono di competenza delle regioni in quanto siano finalizzati a:

a) ristrutturazioni di complessi od attività esistenti;

b) nuovi insediamenti.

2. A tal fine è concesso alle regioni medesime un contributo che viene suddiviso tra le regioni stesse con uno o più decreti del Ministro del turismo e dello spettacolo su parere della commissione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. I fondi sono concessi alle regioni dopo che esse abbiano provveduto a dotarsi degli strumenti normativi per la assegnazione dei contributi ai richiedenti.

ART. 4.

1. I beni acquisiti con il contributo di cui alla presente legge non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.

L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

2. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

ART. 5.

1. La deliberazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è maggiorata del 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative all'acquisto dei beni o servizi per i quali il Ministero del turismo e dello spettacolo abbia concesso i contributi di cui all'articolo 2 della presente legge. La maggiorazione è ammessa alle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

ART. 6.

1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 450 miliardi per il triennio 1988-1990, di cui lire 100 miliardi per il 1988, lire 150 miliardi per il 1989 e lire 200 miliardi per il 1990 si fa fronte con il prelevamento della corrispondente somma dal capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce: Ministero del turismo e spettacolo: « Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche, ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge a partire dall'esercizio 1991 si provvederà con legge finanziaria.